

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA **DI MEDIAZIONE**

Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 e successive modifiche

Sommario

Articolo 1 — Premessa.....	3
Articolo 2 — Organi dell’Organismo di Mediazione	3
1. Il Consiglio Direttivo	3
2. Il Responsabile dell’Organismo	4
3. Il Segretario Generale.....	4
4. Registro dei Mediatori.....	5
5. Mediatori.....	5
Articolo 3 - Avvio del procedimento di mediazione.....	5
1. Deposito dell'istanza	5
2. Durata della mediazione	6
3. Avvio della mediazione	6
4. Comunicazioni.....	6
5. Partecipazione delle parti e rappresentanza	6
6. Sede della mediazione	7
Articolo 4 - Procedimento di Mediazione.....	7
1. Designazione del Mediatore	7
2. Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore	7
3. Cause di incompatibilità.....	8
4. Svolgimento del primo incontro.....	8
5. Proposta del mediatore	8
Articolo 5 - Conclusione della mediazione.	9
1. La mediazione si conclude	9
2. Al termine di ogni procedura	9

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

Articolo 6 - Modalità telematica per la mediazione	10
Articolo 7 - Riservatezza - privacy - accesso agli atti - inutilizzabilità e segreto professionale.	10
Articolo 8- Indennità per il servizio di mediazione e criteri di determinazione (art. 16, D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011	11
2. Per le spese di avvio.....	11
3. Per le spese di mediazione.....	11
4. Il valore della lite.....	11
5. Aumento importo	12
6. Le spese dovute da ciascuna parte	12
7. Cosa comprendono le spese di mediazione	12
8. Le spese e le indennità di mediazione	12
10 Credito di imposta	12
Articolo 9 - Regole finali e rinvio.	13

Articolo 1 — Premessa.

1. Il presente regolamento ("Regolamento") è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con deliberazione del e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto ("Organismo"), istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti (parti) sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia tra esse insorta sia nella formulazione, all'esito del procedimento, di una proposta, nei limiti di cui al presente Regolamento per la risoluzione della stessa, ove siano coinvolti i diritti disponibili delle parti. Il Regolamento si ispira ai principi di imparzialità, informalità, rapidità e riservatezza.

Articolo 2 — Organi dell'Organismo di Mediazione

Dell'*Organismo* fanno parte i seguenti Organi:

1. Il Consiglio Direttivo è l'*Organo*, cui è demandata l'attività di gestione delle risorse umane – ad eccezione del *Responsabile dell'Organismo*, di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 – e finanziarie dell'*Organismo*.

È composto da sei Membri, designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto per tre di essi tra i suoi Membri, di cui il Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne fa parte di diritto, o, in caso di impedimento, da un suo delegato e, per ulteriori tre Membri, tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Grosseto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo equivalente alla durata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e con la medesima scadenza, mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I suoi Membri sono rieleggibili.

I Membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi e/o per sopravvenute incompatibilità od indisponibilità a mantenerne la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriori nomine occorrenti.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

Il Consiglio Direttivo cura - come sopra specificato - l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'*Organismo*; stabilisce i requisiti di selezione dei *Mediatori*, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Segretario Generale dell'*Organismo*.

2. Il Responsabile dell'Organismo svolge le sue funzioni senza vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo. Il *Responsabile* rappresenta l'*Organismo* con potere di firma; coordina il Consiglio Direttivo; svolge tutte le funzioni previste dalle norme sopra citate e dal presente *Regolamento*. Il *Responsabile dell'Organismo* è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato; il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo, mentre è condizionato dalla permanenza in carica quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

Il *Responsabile dell'Organismo* di mediazione è tenuto all'osservanza del Codice Etico recepito nel presente *Regolamento*.

Egli può assistere le parti nei procedimenti di mediazione, che si svolgono avanti al suo ufficio, ma non può svolgere le funzioni di *Mediatore* presso lo stesso. Ove assista alcune delle parti o abbia rapporti o cointeressenza di qualsiasi genere con una di esse, il *Responsabile dell'Organismo* deve dichiararlo ed è incompatibile a designare il *Mediatore* per tale procedura di mediazione.

3. Il Segretario Generale, assumendone la correlata responsabilità, (i) cura e controlla la tenuta del Registro, anche informatico, delle procedure di mediazione dell'*Organismo*, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il *Mediatore* designato, la durata del procedimento ed il relativo esito, (ii) provvede, altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei *Mediatori*, anche dietro indicazioni del *Responsabile dell'Organismo*, (iii) in caso di impossibilità od incompatibilità del *Responsabile dell'Organismo*, provvede alla nomina del *Mediatore*. Fatti salvi i compiti riservati esclusivamente e personalmente al *Responsabile dell'Organismo*, la Segreteria provvede ad assistere lo stesso nelle attività previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, tra esse, a: (i) raccogliere le domande di mediazione svolte in forma scritta libera o tramite appositi moduli predisposti dall'*Organismo*; (ii) verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; (iii) esigere le indennità previste; (iv) comunicare al *Responsabile*, senza ritardo, ogni informazione necessaria allo svolgimento della mediazione.

A norma dell'art. 2961, primo comma, Codice Civile, è fatto obbligo all'*Organismo* di conservare, per almeno un triennio dalla data della loro conclusione, copia degli atti dei procedimenti trattati. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi Membri e può essere coadiuvato da addetti, che siano eventualmente messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto; tali Impiegati cureranno l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici, indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, e formeranno e custodiranno i relativi fascicoli, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

4. Presso l'Organismo è istituito un Registro dei Mediatori, sul quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente *Regolamento*.

Nel *Registro dei Mediatori* sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – solo gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Grosseto.

Alla iscrizione nel *Registro dei Mediatori* sovrintende il *Responsabile dell'Organismo*, il quale verifica se in capo al richiedente sussistano i requisiti previsti dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e successivamente dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98), e, comunque, dalla normativa vigente e dal presente *Regolamento*.

La tenuta e l'aggiornamento del *Registro* sono compiti del *Responsabile*, che può provvedervi anche tramite il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5.1 del presente *Regolamento*.

Al momento stesso della iscrizione, il *Mediatore* deve consegnare all'*Organismo* copia della polizza assicurativa per il rischio specifico.

5. Ai Mediatori spetta dall'*Organismo* per ogni singola procedura, di cui siano incaricati e che abbiano svolto con esito positivo, un onorario pari, per l'imponibile, al 60% (sessantapercento) dell'*Indennità di mediazione* stabilita dalla tabella "A" dell'art. 16, 4° comma, D.M. 180/2010 ovvero quella allegata al presente *Regolamento* sotto la lettera "A" o della Tabella successivamente adottata dall'*Organismo*. In caso di esito negativo della mediazione (mancato accordo tra le parti), al Mediatore spetta dall'*Organismo* un onorario pari, per l'imponibile, al 50% (cinquantapercento) dell'*Indennità di mediazione*.

Nel caso di mancata partecipazione di tutte le parti al primo incontro, al mediatore non spetta alcun onorario.

Nel caso di partecipazione di una sola parte al primo incontro, al mediatore spetta un compenso forfettario di € 20,00.

Nel caso di partecipazione delle parti al solo primo incontro, al mediatore spetta un compenso forfettario di € 40,00.

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente *Regolamento* nell'apposita rubrica (*Indennità spettante all'Organismo di mediazione*).

Articolo 3 - Avvio del procedimento di mediazione.

1. Deposito dell'istanza. La domanda di mediazione è depositata in forma scritta presso la sede dell'Organismo sita in Grosseto, Piazza Fabbrini n. 24, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Organismo, in unico originale e in tante copie per quante sono le parti convenute. E' possibile il deposito in forma digitale a mezzo di invio tramite posta elettronica certificata. Alla domanda possono essere allegati tutti i documenti che la parte ritiene

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

utili per la definizione della procedura. In caso di mediazione avviata su invito del Giudice, la parte istante deve allegare alla domanda copia del provvedimento del Giudice. In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto, l'Organismo può invitare, anche oralmente, la parte richiedente ad eseguire le necessarie integrazioni o modifiche, con avvertimento che il procedimento di mediazione rimarrà sospeso fino all'avvenuta completa integrazione della domanda con i dati mancanti. Il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il 1° incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, salvo eventuali esigenze delle parti.

2. Durata della mediazione - La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione. E' fatta salva la possibilità per le parti che hanno aderito al procedimento di autorizzare, per iscritto, una deroga a tale durata del procedimento.
3. Avvio della mediazione - Il procedimento di mediazione avrà inizio con il deposito dell'istanza di mediazione presso la segreteria. Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata alle parti che vi hanno aderito una scheda per la valutazione del servizio, che dovrà esser compilata in ogni sua parte personalmente e riconsegnata all'Organismo.
4. Comunicazioni - Le comunicazioni tra l'Organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, preferibilmente a mezzo posta elettronica. Le indennità, di cui al successivo art. 7.1, non comprendono le spese vive documentate, che saranno rimborsate dalle parti che hanno aderito al procedimento, all'esito dello stesso. Tali spese sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010. Le comunicazioni delle parti al mediatore avverranno solo in occasione delle sessioni di mediazione; non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo che quelle effettuate nel corso delle sessioni separate.
5. Partecipazione delle parti e rappresentanza - Ciascuna parte partecipa al procedimento di mediazione **di persona**. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite il proprio legale rappresentante, ovvero un suo delegato, munito dei normali poteri per transigere e conciliare la controversia, poteri risultanti dall'atto costitutivo e di cui deve dar conto con idonea certificazione scritta. **La parte può esser rappresentata da un procuratore speciale munito di apposita procura notarile. Non sarà ritenuta idonea la semplice delega o la procura in favore dell'avvocato che assiste la parte.** Nei casi di mediazione obbligatoria e di mediazione disposta dal giudice (art. 5 comma I bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010) le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nei casi di mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

6. Sede della mediazione - La mediazione si svolge nella sede dell'Ordine degli avvocati di Grosseto, presso il Tribunale di Grosseto, piazza Fabbrini n.24. Con il consenso di tutte le parti aderenti al procedimento, del mediatore e del responsabile dell'Organismo, la mediazione potrà esser svolta in altro luogo (sempre nell'ambito del territorio nazionale) ritenuto più idoneo.

Articolo 4 - Procedimento di Mediazione.

1. Designazione del Mediatore - L'Organismo designa il mediatore o un collegio di mediatori, rimanendo fisse le indennità di mediazione, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.ordineavvocatigrosseto.it secondo la materia oggetto della mediazione, nel rispetto del criterio di turnazione, salva la facoltà di derogare a tale criterio in caso di controversia di particolare difficoltà per cui la scelta del mediatore sarà rimessa al Responsabile dell'Organismo. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall'Organismo, ove non ostino situazioni di incompatibilità. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali di tutta Italia. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali e sarà a carico delle parti in misura paritaria. L'Organismo ha facoltà di revocare o sostituire il mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento, rimanendo fisse le indennità di mediazione. Il mediatore designato esegue personalmente la prestazione.
2. Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore - Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara di non aver rapporti di alcun genere e tipo con alcuna delle parti e si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare e condizionare il suo operato o

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

determinare un conflitto di interessi, anche potenziale e/o futuro con le parti aderenti alla mediazione. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede, nonché di attenersi al codice etico adottato dall'Organismo. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

3. Cause di incompatibilità - Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: a) qualsiasi relazione di tipo personale (proprio o di propri parenti entro il II grado) in corso con una o più parti; b) qualsiasi relazione di tipo lavorativo (sia di lavoro subordinato sia di collaborazione professionale, autonoma) in corso ovvero definita da non oltre 3 anni con una o più parti; c) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, presente o futuro, in relazione all'esito della mediazione.
4. Svolgimento del primo incontro (C.d. di programmazione) e poteri del mediatore ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98. La procedura di mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e con le modalità che ritiene più opportune, anche tenuto conto delle richieste delle parti. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e separati nel numero che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dell'accordo. Non è prevista alcuna forma di registrazione degli incontri. Il mediatore inizia la procedura con il primo incontro (o incontro C.d. di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e poi invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento stesso. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter. dell'art 17 del D.Lgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, ai sensi dell'art.5, comma 2-bis, D.Lgs. 28/2010. Se invece il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria.
5. Proposta del mediatore - In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo ove richiesto dalla parte presente. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta congiunta in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

all'articolo 13 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. L'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto (anche via fax o via e-mail) ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Articolo 5 - Conclusione della mediazione.

1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di apposito verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Il verbale è redatto in numero di originali pari alle parti presenti in mediazione ed è rilasciato al richiedente solo previo pagamento delle spese delle indennità, fermo restando il pagamento delle spese di avvio della procedura. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12 ex D.Lgs 28/2010. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conciliazione. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 6 - Modalità telematica per la mediazione

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
3. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alla modalità in presenza.
4. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente e le informazioni fornite, in maniera tale da tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
5. In caso di procedura telematica, le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, mediante collegamento telematico sulla piattaforma "Teams" o altre piattaforme autorizzate, con il link che sarà previamente indicato.
6. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Articolo 7 - Riservatezza - privacy - accesso agli atti - inutilizzabilità e segreto professionale.

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, con divieto assoluto di divulgazione all'esterno e a terzi.
2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso delle mediazioni sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.
3. Fermo restando quanto indicato all'art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Per tale ragione non sarà rilasciata copia dei verbali intermedi redatti nel corso della mediazione, ma sarà rilasciata copia del verbale del I° incontro e del verbale finale, sia esso con esito positivo o con esito negativo. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 8- Indennità per il servizio di mediazione e criteri di determinazione (art. 16, D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre Iva come per legge per le controversie di valore fino a euro 250.000,00 e di € 80,00 oltre Iva come per legge per le controversie di valore superiore, oltre alle spese di notifica, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Tale importo è dovuto anche in caso di mancato accordo al primo incontro.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento. Gli importi indicati sono al netto dell'IVA.
4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento comunque sino al limite di €250.000,00 e lo comunica con qualsiasi mezzo alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

risulta diverso, l'Organismo può determinare l'importo della indennità da versare secondo il corrispondente scaglione di riferimento-

5. L'importo come sopra determinato:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza o complessità o difficoltà dell'affare. In caso di aumento, la segreteria comunica alle parti, prima del primo incontro, l'importo da versare, costituito dall'importo base e dall'aumento praticato.
 - b) è aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta su richiesta congiunta delle parti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) è ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
6. Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro c.d. di programmazione e devono esser corrisposte prima dell'inizio del primo incontro effettivo di mediazione in misura non inferiore alla metà e comunque, per intero, prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
8. Le spese e le indennità di mediazione indicate sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, ivi compresi eventuali terzi chiamati o intervenienti volontari.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
10. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione, le parti possono beneficiare di un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
11. Gratuito patrocinio: nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano i requisiti di legge per poter usufruire del gratuito patrocinio, la relativa domanda, corredata dell'ultima dichiarazione dei redditi e di autocertificazione in ordine ai redditi percepiti nell'anno in corso, dovrà esser presentata al mediatore in sede di primo incontro. In ogni caso, saranno dovute le spese di avvio della procedura. Le spese

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

di mediazione non saranno dovute dalla parte che risulterà di poter usufruire del gratuito patrocinio. In caso di mediazione con entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio, l'Organismo non corrisponderà al mediatore alcuna indennità; nel caso in cui una sola parte sia ammessa al gratuito patrocinio, al mediatore sarà corrisposta l'indennità ridotta del 50%.

Articolo 9 - Regole finali e rinvio.

1. Il mediatore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice Etico per la parte relativa a propri doveri e responsabilità. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e nel D.M. n. 145/2011

TABELLA A

Spese di attivazione: euro 40,00 (euro 80,00) per ciascuna parte, **oltre IVA**

Spese di notifica: Rimborso delle spese sostenute per ciascuna spedizione con un importo minimo di € 5,00

Spese di mediazione (importi al netto dell'IVA)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)		
	Facoltativa	Obbligatoria (rid. di 1/3)	Accordo
fino a € 1.000:	€ 65	€ 43,33	€ 16,00
da € 1.001 a € 5.000:	€ 130	€ 86,67	€ 32,00
da € 5.001 a € 10.000:	€ 240	€ 160,00	€ 60,00
da € 10.001 a e 25.000:	€ 360	€ 240,00	€ 90,00
da € 25.001 a e 50.000:	€ 600	€ 400,00	€ 150,00
da € 50.001 a e 250.000:	€ 1.000	€ 666,67	€ 250,00
da € 250.001 a € 500.000:	€ 2.000	€ 1.000,00	€ 500,00

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

da € 500.001 a € 2.500.000:	€ 3.800	€ 1.900,00	€ 950,00
da € 2.500.001 a €5.000.000:	€ 5.200	€ 2.600,00	€ 1.300,00
Oltre € 5.000.000:	€ 9.200	€ 4.600,00	€ 2.300,00
Valore Indeterminato:	€ 1.000	€ 666,67	250,00

In caso di esito positivo della mediazione, ciascuna parte beneficia di un credito di imposta fino ad euro 500,00. In caso di esito negativo, il credito di imposta è ridotto della metà.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro per questioni di valore sino a concorrenza della somma di euro 50.000,00.